

Aziende pubbliche di servizi alla persona

“Opera Pia Coianiz”

della Carnia “San Luigi Scrosoppi”

“Stati Uniti d’America”

Capitolato speciale dell’assicurazione

**LOTTO 2
ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO**

| CIG Opera Pia Coianiz | CIG della Carnia | CIG Stati uniti d’America |
|--|-----------------------------------|--|
| 780232389E | 78038726E5 | 78041479D4 |

Durata del contratto

dalle ore 24 del: 31/03/2019

alle ore 24 del: 31/12/2021

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Apparecchiature Elettroniche

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione, personal computer, apparecchi elettrocontabili in genere inerenti al centro di elaborazione dati

Assicurato

l'Ente contraente, le Aziende di Servizi alla Persona riportati nelle schede attuative del presente normativo, assicurati dalla polizza

Assicurazione

il contratto di assicurazione

Atti di terrorismo

qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa

Comunicazioni

quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telefax e mail certificate

Contenuto

- mobilio, arredi, anche di pregio, quadri, macchinari, attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni e apparecchiature (medico-sanitarie, riabilitative, d'ufficio, tecnico manutentive e quant'altro in genere), armadi di sicurezza, casseforti e simili, farmaci e medicinali, presidi sanitari, registri, cartelle cliniche, documentazione amministrativa e/o sanitaria, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, derrate alimentari;
 - quanto indicato alla definizione "Apparecchiature Elettroniche";
 - quanto indicato alla definizione "Cose Particolari".
 - effetti personali dei dipendenti, con l'esclusione dei preziosi;
 - limitatamente alle garanzie "furto" e "rapina quanto indicato alla definizione "Valori";
- il tutto all'interno dei locali dell'Azienda

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose particolari

disegni, modelli, registri, archivi, documenti, microfilms, fotocolor e simili; dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici

Dati

le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo programmi

Elementi fragili

serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica

Enti all'aperto

quanto indicato nella definizione di "Contenuto" posto all'aperto all'interno di piazzali o cortili recintati e chiusi nell'ambito dell'area in cui l'Assicurato svolge la propria attività

Estorsione

l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia ad altre persone

Fabbricati

tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, con i relativi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati.

Fenomeno elettrico

alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta in fabbricati, macchine, circuiti e simili sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento o altro danno.

Franchigia

l'importo relativo all'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Furto

l'impossessarsi in modo illegale di cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri

Guasti macchine

danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione; non è considerato "guasto macchina" il "fenomeno elettrico"

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Mezzi forti di custodia

casseforti, armadi o cassette di sicurezza

Polizza

il documento che prova l'assicurazione

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rapina

l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro

Scippo

il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene; non è considerato scippo il furto con destrezza

Scoperto

la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Singolo sinistro

relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo

proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società

l'impresa assicuratrice

Supporti informatici

il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di dati ed informazioni leggibili a macchina

Valori

monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

Broker incaricato

Integra Broker S.r.l.- Iscrizione R.U.I. n. B000058936 – Via Benedetto Dei, 19 – 50127 – Firenze (FI)

Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso.

Art. 3 - Regolazione/Aggiornamento del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 26 della Sezione 4 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l’importo corrispondente al rateo di imposte.

Art. 6 - Durata del contratto - Rescindibilità

La durata del presente contratto è di anni 2 (due) e mesi 9 (nove) con decorrenza dalle ore 24 del 31.03.2019 e con scadenza alle ore 24 del 31.12.2021.

Alla scadenza del 31.12.2021, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall’applicazione dell’art.1910 c.c.

L’assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale indicata nel disciplinare di gara.

Art. 16 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

SEZIONE 3 - GARANZIE

1) Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Contraente, come meglio specificato nelle Partite assicurate, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare all'Assicurato **tutti i danni materiali e diretti causati** alle cose assicurate **da qualsiasi evento accidentale ed improvviso**, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto in appresso escluso**.

La Società indennizza inoltre:

- **i guasti** alle cose assicurate **causati dalle Autorità** o prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o circoscrivere l'evento dannoso;
- **le spese** necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricati **per la ricerca del guasto** o della rottura di impianti idrici, igienici e tecnici;
- **le spese e gli onorari di competenza del Perito** che l'Assicurato, in caso di sinistro, avrà scelto e nominato conformemente all'art. 18) delle Condizioni generali, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 100.000,00 per anno nell'ambito delle somme assicurate;
- **gli onorari di Architetti, Ingegneri, Consulenti** necessari per le riparazioni e/o ricostruzioni conseguenti a sinistro, nonché gli oneri supportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, giusta la tabella dei rispettivi ordini professionali, con il limite di € 100.000,00 per anno nell'ambito delle somme assicurate;
- **le spese** necessariamente sostenute **per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** nella più vicina discarica i residuati del sinistro (compresi i rifiuti tossico/nocivi) e comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera di decontaminazione, la bonifica, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.
La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10 % dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove necessario, di un ulteriore importo fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita;
- **una indennità aggiuntiva del 10%**, da calcolarsi sull'importo liquidato a ciascuna partita di polizza, a titolo di indennizzo per i danni da interruzione o intralcio dell'attività conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge, **per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi** da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- ✓ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- ✓ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- ✓ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✓ le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

2) Esclusioni

Sono esclusi:

A) i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - b) esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) trasporto e/o trasferimento, e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- d) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati e impianti, montaggio o smontaggio di macchinari;

B) i danni causati da o dovuti a:

- a) ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, saccheggio, malversazione, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- d) inquinamento e/o contaminazione ambientale di natura batteriologica, chimica e nucleare;
- g) deterioramento, logorio, usura; mancata e/o anormale manutenzione; corrosione, arrugginimento; contaminazione, deperimento, ossidazione, umidità, brina e condensa; stillicidio; siccità; animali e/o vegetali in genere; infiltrazione, evaporazione;
- h) guasti macchine al macchinario non rientrante nella definizione di "Apparecchiature elettroniche";
- i) guasti macchine al macchinario rientrante nella definizione di "Apparecchiature elettroniche":
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore e/o Venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
 - relativi ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato

sottoscritto dall'Assicurato; sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- * controlli di funzionalità;
 - * manutenzione preventiva;
 - * eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - * aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - * danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- dovuti a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, qualora il Costruttore o il Fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, provocati da un mancato o difettoso funzionamento di detto impianto, se non risulti funzionante un sistema di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori in modo tale da provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- j) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, a meno che tale sospensione e/o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- k) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante;
- l) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- m) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la immaterialità delle cose assicurate;
- n) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- o) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;
- p) pioggia, grandine, neve e vento a:
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti;
 - baracche e/o costruzioni in legno o plastica, a capannoni pressostatici e simili e a quanto in essi contenuto;
 - gru, antenne, ciminiera, camini, insegne;
 - macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- nonché per i danni da bagnamento che si verifichino all'interno di fabbricati ed al loro contenuto qualora non causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- q) sovraccarico da neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, nonché a capannoni pressostatici ed al loro contenuto ed a fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione ed al loro contenuto;
- r) inondazioni, alluvioni, allagamenti ad enti posti in locali interrati o seminterrati o la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento e ad enti mobili all'aperto;
- s) gelo a fabbricati che non siano stati occupati, in attività e/o riscaldati, da oltre 48 ore precedenti il sinistro;
- t) furto qualora:
- le cose assicurate non siano riposte in fabbricati e/o locali aventi le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, non siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non siano protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali assicurati.

- l'autore del furto non si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - * violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - * per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - * in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati la Società corrisponde all'Assicurato l'80% del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

u) furto di denaro e valori:

- all'interno dei locali assicurati qualora non siano posti entro mezzi forti di custodia; è tollerata la presenza al di fuori di tali mezzi di custodia, purché in cassetti chiusi a chiave, di un importo per ciascuna ubicazione di € 2.500,00;
- all'esterno dei locali assicurati quando non siano trasportati dall'Assicurato, suoi collaboratori o dipendenti nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e non conseguenti a:
 - * furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - * furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
 - * furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
 - * rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

v) infedeltà dei dipendenti qualora:

- ✓ l'autore del furto sia incaricato della sorveglianza dei locali o della custodia delle chiavi dei locali, delle casseforti o dei loro mezzi di prevenzione e protezione;
- ✓ il furto sia commesso a locali aperti o durante l'orario di lavoro;

w) furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati, materiali ferrosi in genere e cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare i beni.

nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) i danni:

- a) di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b) agli enti di cui alla definizione "Cose particolari" che non riguardino il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino al massimo di indennizzo di € 25.000,00.

3) Enti esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre e metalli preziosi; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue di valore singolo superiore a € 2.500,00;
- boschi, alberi, con la sola eccezione di quelli costituenti arredo del complesso immobiliare, coltivazioni, animali in genere;
- automezzi iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti;
- collezioni in genere.

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreno non connessi alla ricostruzione di enti danneggiati da sinistri indennizzabili a termini di polizza.

4) Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

6) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

A maggior chiarimento si precisa che qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci distrutte ed inoltre, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo delle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

7) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

9) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

10) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. - **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. - **Contenuto** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove ed equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i **fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto I alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il **contenuto** (punto II) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

11) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

12) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

13) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per danni materiali e diretti, garanzie accessorie ed indennità aggiuntive, somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Buona Fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

2) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3) Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento agli articoli 1 e 4 delle Condizioni generali, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

4) Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni generali, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché non ne derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore e specifici accordi con la Società) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

5) Forma dell'assicurazione

Relativamente ai soli danni da furto e rapina, l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni generali.

6) Impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni generali, i personal computer rientranti nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

7) Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

8) Liquidazione prima della chiosa istruttoria

Qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria per l'accertamento delle cause e responsabilità del sinistro, la Società darà comunque luogo alla liquidazione del danno prima della chiosa istruttoria, sempreché tale procedura giudiziaria non sia stata aperta contro il Contraente e/o Assicurato e/o suoi Amministratori.

Il Contraente si impegna a fornire, non appena possibile, il certificato di chiosa istruttoria.

Qualora intervengano circostanze che pongano la Società nella esigenza di chiedere la restituzione dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna a versare alla Società stessa gli interessi legali maturati a partire dal giorno dell'indennità.

9) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i clienti, le consociate, controllate o collegate e le ditte che hanno in deposito e/o in

lavorazione la merce dell’Assicurato, nonché verso i dipendenti dei quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge o verso i propri consulenti, purché tale diritto non venga esercitato dall’Assicurato.

10) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

11) Rescindibilità dalle garanzie “Terremoto” ed “Atti di terrorismo”

A parziale modifica di quanto previsto in polizza, si prende atto che la Società e l’Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie “Terremoto” ed “Atti di terrorismo” mediante preavviso di giorni 14 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

12) Franchigie, scoperti e relativi minimi, limiti di indennizzo

In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi e nei limiti sotto riportati per ciascuna garanzia.

SEZIONE 5 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Permesso che in relazione alle garanzie di polizza l’esposizione della Società, per uno o più sinistri, non potrà superare il limite **€ 30.000.000,00** per anno assicurativo, si conviene che per le singole garanzie sotto riportate saranno applicati i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie che seguono:

Nota = Unità immobiliare: bene immobile e relativi beni mobili / contenuto.

| | Garanzie | Franchigie e/o Scoperti | Limiti di indennizzo |
|---|--|--|--|
| A | Per ogni evento salvo quanto indicato nelle voci successive | € 1.000,00 | Somme assicurate alle relative partite |
| B | Danni da acqua condotta e spese per la ricerca del guasto | € 250,00 | € 25.000,00 |
| C | Fenomeno elettrico | € 250,00 | € 25.000,00 |
| D | Eventi sociopolitici, esclusi “Atti di terrorismo” | Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 | 70% della somma assicurata |
| E | “Atti di terrorismo” | Scoperto 10% del danno con il minimo di € 25.000.000 | 50% della somma assicurata |
| F | Eventi atmosferici | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e singola ubicazione. Scoperto elevato a 20% in caso di enti all’aperto. | 70% della somma assicurata |
| G | Grandine su elementi fragili | € 5.000,00 | € 50.000,00 |
| H | Inondazioni alluvioni allagamenti | € 25.000,00 | 50% della somma assicurata |
| I | Terremoto | € 50.000,00 per ogni unità immobiliare o singolo ente diverso da unità immobiliare | 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare o singolo ente diverso da unità immobiliare e limite complessivo per tutti i beni assicurati di € 1.000.000,00 |
| L | Sovraccarico da neve | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro e singola ubicazione | 50% della somma assicurata |
| M | Furto, rapina ed estorsione: – contenuto – valori – portavalori | € 500,00 € 500,00 € 500,00 | € 50.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 |
| N | Guasti cagionati dai ladri | € 250,00 | € 20.000,00 |
| O | Atti vandalici commessi dagli autori del furto e/o rapina | € 250,00 | € 20.000,00 |
| Q | Guasti macchina alle Macchine | € 500,00 | € 50.000,00 |

Aziende pubbliche di servizi alla persona
“Opera Pia Coianiz” della Carnia “San Luigi Scrosoppi” “Stati Uniti d’America”
Capitolato speciale dell’assicurazione All Risks danni al patrimonio

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| | di cui alla definizione di “Apparecchiature Elettroniche” | | |
| R | Impiego mobile | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | € 10.000,00 |

SCHEDA ATTUATIVA N° 2) – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA COIANIZ"

| | |
|------------|--|
| Contraente | Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" |
| Indirizzo | Via P. Coianiz, 8 33017 Tarcento (UD) |
| C.F./P.I. | 00512430307 |

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1 Beni Immobili

somma assicurata **euro 25.721.690,00**
 tasso lordo di premio pro mille _____
 premio annuo lordo _____ **euro** _____

Partita 2 Beni mobili/Contenuto

somma assicurata **euro 2.100.000,00**
 tasso lordo di premio pro mille _____
 premio annuo lordo _____ **euro** _____

Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari

somma assicurata **euro 1.000.000,00**
 tasso lordo di premio pro mille _____
 premio annuo lordo _____ **euro** _____

Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base)

somma assicurata **euro 250.000,00**
 tasso lordo di premio pro mille _____
 premio annuo lordo _____ **euro** _____

Partita 5 Apparecchiature elettroniche e supporti informatici

somma assicurata (a P.R.A.) **euro 50.000,00**
 tasso lordo di premio pro mille _____
 premio annuo lordo _____ **euro** _____

Il **premio annuo lordo complessivo** ammonta a in cifre **euro** _____

in lettere _____

| |
|---|
| CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO |
|---|

Il Contraente dichiara di conoscere, approvare e accettare specificamente le disposizioni delle sottoelencate clausole delle Condizioni generali di assicurazione:

Art. 1 Sezione 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Art. 5 Sezione 2 - recesso in caso di sinistro

Art. 12 Sezione 2 - foro competente

Art. 6 sezione 3 - obblighi in caso di sinistro

Art. 7 sezione 3 - esagerazione dolosa del danno

Art. 8 sezione 3 - procedura per la valutazione del danno

Art. 9 sezione 3 - mandato dei Periti